

di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

Avv. Rosa Bertuzzi 329-2103190

Avv. Massimo Saltarelli 339-3958800

Sede PC: Via P. Giordani, 9 – 29121 Piacenza

Numero unico studi: 0523-320852

PEC: ambienterosa@legalmail.it

P.IVA : 01711730331



Il punto sulle sanzioni ambientali in caso di violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione: guida pratica agli artt. 318-bis e 256 c.4 TUA.

La disciplina delle prescrizioni ambientali, introdotta dagli artt. 318 bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 152/2006, prevede un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Ai sensi degli articoli 318-bis e seguenti, chi viola le prescrizioni autorizzative (art. 256 c.4 TUA) e rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni, può estinguere il reato contravvenzionale pagando una sanzione amministrativa ridotta.

Se viene accertata una contravvenzione, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartisce una prescrizione al contravventore, fissando un termine per la regolarizzazione.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata.

Quando risulta l'adempimento della prescrizione, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

È importante notare che l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è menzionata all'articolo 256, comma 4, come una circostanza in cui le pene previste dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo (ovvero ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) sono ridotte della metà.

Pertanto, se un'impresa effettua attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative, la pena massima prevista dall'articolo 256, comma 1, lettera a) è un'ammenda di 26.000 euro. Se tale violazione non ha causato danno o pericolo concreto e attuale di danno ambientale e viene emessa una prescrizione che viene adempiuta, la sanzione amministrativa da pagare per l'estinzione del reato sarà pari a un quarto di 26.000 euro, ovvero 6.500 euro che debbono essere ridotti della metà ovvero 3.250 euro come prescritto dall'art. 256 comma 4 TUA.

Avvocato Rosa Bertuzzi